

***OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 8 luglio 2015

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2015) 303)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento interviene al fine di rendere più sicuro e migliorare il modello uniforme per i visti, alla luce delle evoluzioni delle pratiche fraudolente, sostituendo l'allegato del regolamento (CE) n. 1683/1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, contenente l'immagine e la descrizione generale del nuovo visto adesivo;

considerato che il nuovo modello per i visti si applica nove mesi dopo l'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di attuazione contenente le prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95, ovvero le caratteristiche tecniche segrete, finalizzate a evitare le contraffazioni;

considerato, inoltre, che il modello conforme alle vigenti prescrizioni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95, potrà essere ancora usato per il rilascio dei visti, fino a sei mesi dopo l'applicazione del nuovo modello, al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti;

condivisa la necessità di istituire un nuovo disegno comune del modello di visto, con elementi di sicurezza più moderni, al fine di renderlo più sicuro e di impedire le falsificazioni, considerato che l'attuale visto adesivo è in circolazione da 20 anni e può essere ormai considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode;

ricordato che il modello uniforme per i visti è stato elaborato inizialmente nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen ed è stato poi inserito nel diritto dell'UE con l'adozione del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, e che esso è stato oggetto di due modifiche sostanziali che hanno contribuito a garantire la sicurezza dei documenti. La prima modifica è stata introdotta con regolamento (CE) n. 334/2002, che ha inserito una fotografia come primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il visto adesivo e il suo titolare, e come elemento importante per garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. La seconda modifica,

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

introdotta con regolamento (CE) n. 856/2008, prevede anzitutto un adeguamento della numerazione al fine di soddisfare i requisiti del sistema di informazione visti (VIS);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare misure riguardanti “la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata”;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rendere più sicuro il modello uniforme per i visti non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo al livello dell'Unione è possibile conferire uniformità al modello e solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'uniformità del modello di visto e del miglioramento delle sue caratteristiche di sicurezza, finalizzate al contrasto dei flussi migratori irregolari.

Nadia Ginetti